



Partidu Sardu
Partito Sardo d'Azione

STATUTO

1921 Cent'Annos 2021

100

INDICE

CAP. I DEL PARTITO

- Art. 1 - IL PARTITO
- Art. 2 - FEDERALISMO
- Art. 3 - VALORI NAZIONALI
- Art. 4 - VALORI SOCIALI
- Art. 5 - SEGNI DEL PARTITO
- Art. 5 bis - SEDE DEL PARTITO

CAP. II DEGLI ISCRITTI

- Art. 6 - ADESIONE
- Art. 7 - SARDISTI
- Art. 8 - ISCRIZIONE AL PARTITO E TESSERAMENTO
- Art. 9 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI
- Art. 10 - SANZIONI DISCIPLINARI
- Art. 11 - INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI
- Art. 12 - DIRITTI DEGLI ISCRITTI
- Art. 13 - DOVERI DEGLI ISCRITTI
- Art. 13 bis - CRITERI DI TUTELA DELLE MINORANZE
- Art. 13 ter - AZIONI POSITIVE PER LA PARITÀ DI GENERE

CAP. II bis DEGLI ORGANI DEL PARTITO

- Art. 13 quater - ORGANI NAZIONALI
- Art. 13 quinquies - ORGANI SEZIONE
- Art. 13 sexties - ORGANI FEDERALI

CAP. III DEL CONGRESSO NAZIONALE

- Art. 14 - CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO
- Art. 15 - POTERI DEL CONGRESSO
- Art. 16 - CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO
- Art. 17 - CONGRESSO STRAORDINARIO
- ART. 18 - REFERENDUM

CAP. IV ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

- Art. 19 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
- Art. 20 - IL SEGRETARIO NAZIONALE
- Art. 21 - LA SEGRETERIA POLITICA
- Art. 22 - IL COLLEGIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE
- Art. 23 - DIREZIONE NAZIONALE
- Art. 24 - IL CONSIGLIO NAZIONALE
- Art. 25 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE
- Art. 26 - DECADENZA DEGLI INCARICHI DI PARTITO



CAP. V ORGANIZZAZIONE FEDERALE

- Art. 27 - LA SEZIONE
- Art. 28 - IL NUCLEO
- Art. 28 bis - MOVIMENTI SARDISTI
- Art. 29 - STRUTTURE DI FEDERAZIONE
- Art. 30 - COMPETENZE DEL COORDINAMENTO DI FEDERAZIONI
- Art. 31 - DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE

CAP. VI ORGANISMI DI CONTROLLO

- Art. 32 - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA
- Art. 33 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA
- Art. 33 bis - REGOLAMENTO SULLE MISURE SANZIONATORIE E SUI RELATIVI PROCEDIMENTI
- Art. 34 - ORGANO NAZIONALE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE
- Art. 35 - IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAP. VII PATRIMONIO, CONTABILITÀ E CONTROLLO

- Art. 36 - Patrimonio del Psd'Az
- Art. 37 - Entrate
- Art. 38 - Uscite
- Art. 39 - Rendiconto del Psd'Az
- Art. 40 - Garanzia di Trasparenza e Controllo contabile

CAP. VIII NORME FINALI

- Art. 41 - MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE
- Art. 42 - REGOLAMENTI
- Art. 43 - CRITERI INTERPRETATIVI

CAPO I DEL PARTITO

Art. 1 - IL PARTITO

Il “Partidu Sardu – Partito Sardo d’Azione” è la libera associazione di coloro che si propongono, attraverso l’azione politica, di affermare la sovranità del popolo sardo sul proprio territorio, e di condurre la Nazione Sarda all’indipendenza.

Art. 2 - FEDERALISMO

Il “Partidu Sardu – Partito Sardo d’Azione”, co-fondatore dell’ALE – Alleanza Libera Europea, sostiene la libera unione federale o confederale in ambito europeo e mediterraneo di nazioni e popoli su basi di sovranità, solidarietà ed interesse reciproco. Rivendica per il popolo sardo la soggettività politica.

Art. 3 - VALORI NAZIONALI

Il “Partidu Sardu – Partito Sardo d’Azione” afferma il diritto del Popolo sardo alla libertà ed alla felicità.
Riconosce nella lingua sarda, in tutte le sue varianti, l’espressione della coscienza nazionale del popolo sardo e pertanto opera per la sua diffusione, valorizzazione e uso ufficiale nella scuola e nelle istituzioni.
Tutela la pari dignità delle minoranze linguistiche presenti in Sardegna e sostiene il diritto al pieno sviluppo della loro identità.
Afferma il fondamentale diritto dei sardi residenti fuori dell’Isola di partecipare pienamente alla vita della Nazione.
Sostiene le lotte democratiche delle comunità nazionali che non godono dei pieni diritti di sovranità.

Art. 4 - VALORI SOCIALI

Il “Partidu Sardu – Partito Sardo d’Azione” esalta i valori della libertà, dell’uguaglianza e della fratellanza.
Si batte affinché tutti gli uomini e le donne godano di pari diritti, pari opportunità e abbiano gli stessi doveri.
Combatte ogni forma di razzismo e di sfruttamento dell’uomo sull’uomo. Tutela la libertà religiosa, di manifestazione del pensiero, di parola, d’informazione, di comunicazione, di sindacato e di associazione.
Rifiuta il primato della guerra nella risoluzione delle controversie e adotta la non violenza come metodo di lotta politica.
Difende i diritti nazionali ed individuali del Popolo Sardo.
Valorizza e tutela il territorio della Sardegna, in un quadro di sviluppo economico sostenibile e di partecipazione delle popolazioni.

Art. 5 - SEGNI DEL PARTITO

La denominazione ufficiale completa è “Partidu Sardu - Partito Sardo d’Azione”, in sigla P.S.d’Az.
La lingua ufficiale del P.S.d’Az. è la lingua sarda nelle sue varianti.
È riconosciuto valore ufficiale anche agli atti di Partito nelle lingue comunemente usate in Sardegna.

CAPO I DEL PARTITO

La bandiera del Partito è un drappo bianco quadrato, bordato di nero, con campo crociato in rosso; nei quarti di campo reca le teste di quattro mori bendati rivolti a sinistra. Le altre bandiere o simboli usati tradizionalmente costituiscono anch'essi patrimonio inviolabile del partito.

Il simbolo ufficiale del partito riproduce la bandiera.

Il motto è "fortza paris".

L'inno del partito è: "Su patriottu sardu a sos feudatarios (Procurade 'e moderare)".

Art. 5bis - SEDE DEL PARTITO

Il Partito ha la propria sede legale in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 6, e può istituire ulteriori sedi territoriali.

CAPO II DEGLI ISCRITTI

Art. 6 - ADESIONE

Possono aderire al P.S.d'Az., conseguendo la qualifica di Sardista, tutti coloro che hanno compiuto il 16° anno di età e si impegnano all'osservanza dei doveri derivanti dal presente Statuto.

La richiesta di adesione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo Art. 8. E' costituito il Movimento Giovanile Sardista al quale possono aderire gli iscritti fino al compimento del trentesimo anno di età.

Il Movimento Giovanile sardista si dota di propri regolamenti compatibili con l'ideologia sardista e con il presente Statuto. Detti regolamenti saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Nazionale del Partito.

Art. 7 - SARDISTI

I Sardisti hanno il dovere di partecipare attivamente alla vita associativa del Partito. Essi godono del diritto di parola, di voto e di elettorato attivo e passivo, secondo le norme previste dal presente Statuto. La qualifica di Sardista è incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro Partito, Movimento Politico o gruppo assembleare ove sia costituibile il gruppo sardista.

Il verificarsi di tale incompatibilità comporta l'espulsione automatica dell'iscritto.

La candidatura alle cariche interne del Partito e alle elezioni in qualità di delegato dei Sardisti è subordinata al decorso di sei mesi a partire dalla data di accettazione del tesseramento.

Il limite temporale di cui sopra non si applica quando si tratti di cariche o ruoli ricoperti di diritto e a coloro che hanno rappresentato il Partito in occasione di elezioni, purché tesserati.

Art. 8 - ISCRIZIONE AL PARTITO E TESSERAMENTO

Il tesseramento al Partito Sardo apre il 1° gennaio di ogni anno.

A ciascun associato verrà rilasciata una tessera che dovrà essere rinnovata, con espressa volontà sottoscritta e anche in assenza di uno specifico preavviso, entro il 30 Settembre di ogni anno. Si dovrà contestualmente versare la quota associativa fissata, di anno in anno, dal Consiglio Nazionale.

Dopo le verifiche che la Segreteria di Federazione effettuerà entro il 31 Ottobre, la tessera del Partito verrà emessa dalla Segreteria Nazionale entro il 31 Dicembre di ogni anno ed avrà valore per l'anno successivo.

La domanda di iscrizione al Partito va presentata, di norma, alla sezione territorialmente competente in ragione della residenza o del domicilio del richiedente.

Il direttivo di sezione si esprime sulla domanda entro sessanta giorni. L'eventuale diniego va motivato per iscritto e notificato al richiedente.

In caso di rigetto dell'istanza o per l'inutile decorso dei sessanta giorni la domanda può essere ripresentata alla segreteria della federazione che, sentito obbligatoriamente il coordinamento, potrà motivatamente accoglierla entro i successivi sessanta giorni.

CAPO II DEGLI ISCRITTI

La qualifica di sardista decorre dalla data di accettazione della domanda di tesseramento. La Sezione rilascerà una tessera provvisoria valida per l'anno di iscrizione. Coloro che abbiano perduto a qualsiasi titolo la qualifica di sardista, qualora vengano meno i motivi di decadenza, possono chiedere il reintegro o la reinscrizione presentando istanza alla Direzione Nazionale che si esprime sulla domanda entro sessanta giorni. L'eventuale diniego può essere impugnato alla Commissione Nazionale di Garanzia. Le corrette procedure di iscrizione e rinnovo del tesseramento, verranno precisate con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, che potrà prevedere anche l'informatizzazione delle procedure di tesseramento.

Art. 9 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualità di Sardista si perde:

1. per dimissioni;
2. per mancato rinnovo della tessera nelle forme e nei termini indicati dall'Art. 8 del presente Statuto e dai relativi regolamenti;
3. per espulsione, secondo le procedure del presente Statuto;
4. Per aver promosso causa davanti all'Autorità Giudiziaria contro il Partito senza avere preventivamente adito la Commissione Federale o Nazionale di Garanzia.

La sospensione della qualifica di iscritto avviene automaticamente qualora egli venga sottoposto a provvedimento giudiziario limitativo della libertà personale per reati non politici. La sospensione può essere revocata dal Consiglio nazionale qualora sussista il ragionevole sospetto di motivazione persecutoria.

CAPO II DEGLI ISCRITTI

La qualifica di sardista decorre dalla data di accettazione della domanda di tesseramento. La Sezione rilascerà una tessera provvisoria valida per l'anno di iscrizione. Coloro che abbiano perduto a qualsiasi titolo la qualifica di sardista, qualora vengano meno i motivi di decadenza, possono chiedere il reintegro o la reinscrizione presentando istanza alla Direzione Nazionale che si esprime sulla domanda entro sessanta giorni. L'eventuale diniego può essere impugnato alla Commissione Nazionale di Garanzia. Le corrette procedure di iscrizione e rinnovo del tesseramento, verranno precisate con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale, che potrà prevedere anche l'informatizzazione delle procedure di tesseramento.

Art. 9 - DECADENZA DEGLI ASSOCIATI

La qualità di Sardista si perde:

1. per dimissioni;
2. per mancato rinnovo della tessera nelle forme e nei termini indicati dall'Art. 8 del presente Statuto e dai relativi regolamenti;
3. per espulsione, secondo le procedure del presente Statuto;
4. Per aver promosso causa davanti all'Autorità Giudiziaria contro il Partito senza avere preventivamente adito la Commissione Federale o Nazionale di Garanzia.

La sospensione della qualifica di iscritto avviene automaticamente qualora egli venga sottoposto a provvedimento giudiziario limitativo della libertà personale per reati non politici. La sospensione può essere revocata dal Consiglio nazionale qualora sussista il ragionevole sospetto di motivazione persecutoria.

Art. 10 - SANZIONI DISCIPLINARI

Ogniqualevolta l'iscritto compia atti contrari alla linea del Partito o violazioni del presente Statuto o dei regolamenti o disattenda deliberati regolarmente adottati da organi del Partito è soggetto alle sanzioni disciplinari, irrogate dalla Commissione federale di garanzia o dalla Commissione Nazionale di Garanzia secondo le norme del regolamento di disciplina.

Il procedimento disciplinare deve essere promosso a pena di decadenza entro tre mesi dalla violazione o dalla scoperta di essa e la commissione di garanzia deve riunirsi entro quindici giorni dal ricevimento dell'atto di accusa.

L'adesione ad altre formazioni politiche o l'appoggio a liste contrapposte a quelle del Partito comporta l'esclusione di diritto dal Partito senza necessità di procedimento disciplinare. L'iscritto che contesti tale esclusione può comunque adire i competenti organi di garanzia affinché, ove i fatti non sussistano, dichiarino il suo diritto a permanere nel Partito.

Qualora nel corso del procedimento disciplinare si ritenga che dalla partecipazione dell'incolpato all'attività del Partito possa derivare danno, gli organi sezionali, federali o nazionali ne possono chiedere la sospensione mediante istanza rivolta alla Direzione Nazionale del Partito, che decide entro sette giorni dal ricevimento, sentito l'interessato. Instaurato il procedimento disciplinare la competente commissione di garanzia può con decisione sempre revocabile rimuovere la sospensione o irrogare, anche d'ufficio, la sospensione cautelare. La sospensione viene comunque meno con la decisione del procedimento disciplinare.

CAPO II DEGLI ISCRITTI

Art. 11 - INCOMPATIBILITÀ TRA INCARICHI

Le cariche di Presidente del Partito e vicepresidente del Partito, Segretario nazionale, componente della segreteria, Segretario federale, componente delle Commissioni di garanzia nazionale e federali e di componente del Collegio dei revisori dei conti, sono incompatibili con qualunque altro incarico esecutivo di Partito di livello federale o nazionale.

Non possono assumere incarichi di Partito di alcun genere quanti a qualunque titolo percepiscano dal partito stesso emolumenti diversi dai rimborsi spese o dal mancato guadagno.

Allorché si verifica una incompatibilità tra incarichi l'opzione da parte dell'interessato deve avvenire entro un mese dalla presa d'atto della sussistenza della medesima da parte del competente organismo del Partito.

La sussistenza o la sopravvenienza di casi di incompatibilità può essere segnalata da qualunque iscritto.

Tali norme sono tassative ed inderogabili.

Art. 12 - DIRITTI DEGLI ISCRITTI

Il Partito promuove e favorisce la più ampia e qualificata partecipazione di militanti e di simpatizzanti a tutti i livelli di rappresentanza dell'idea sardista.

Ogni iscritto ha il diritto di esprimere liberamente negli organismi interni a ciò statutariamente deputati il proprio pensiero contribuendo all'elaborazione della linea politica del Partito.

Tutti gli atti del Partito sono conoscibili e consultabili dagli iscritti, salvo i limiti di legge. L'iscritto cui sia stato negato il diritto di consultazione, nelle forme previste dal regolamento, può ricorrere alla Commissione nazionale di garanzia.

Gli iscritti hanno altresì diritto ad una tempestiva informazione sulle scelte e sulle principali decisioni adottate nelle diverse istanze di Partito con le motivazioni che le hanno determinate.

Il diritto di eleggere gli organismi dirigenti ai vari livelli, quello di essere eletto negli stessi o di essere delegato ai congressi a rappresentare il Partito, è subordinato al possesso dei requisiti previsti nel presente Statuto e nei regolamenti.

I diritti degli iscritti devono essere esercitati personalmente.

CAPO II DEGLI ISCRITTI

Art. 13 - DOVERI DEGLI ISCRITTI

L'iscritto deve operare in maniera corrispondente alla ideologia sardista, nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti, del codice etico in vigore e delle decisioni assunte dagli organismi di partito.

L'iscritto ha il dovere, in tutte le dichiarazioni pubbliche che renda anche a mezzo di social-media, di rispettare ed uniformarsi alla linea politica del Partito e dei suoi organi legittimamente formati. La violazione del presente precetto con affermazioni di particolare gravità è immediatamente sanzionata con la sospensione della tessera da parte della Segreteria Nazionale, che dovrà deferire il caso alla Commissione Nazionale di Garanzia entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento ai fini della convalida dello stesso o di ulteriori procedimenti sanzionatori di propria competenza.

L'iscritto inoltre concorre al sostegno finanziario delle attività del Partito mediante la sottoscrizione annuale ordinaria e le altre forme previste dai regolamenti.

Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui al precedente comma, chi percepisca indennità di carica o emolumenti di qualsiasi natura è tenuto a concorrere al sostegno delle entrate del partito mediante versamento mensile del 10% delle stesse. La mancata osservanza di tale disposizione per tre mensilità, anche non consecutive, determina di diritto la decadenza dalla qualifica di sardista e la cancellazione dagli elenchi degli iscritti.

Art. 13bis - Criteri di tutela delle minoranze

I regolamenti per la formazione degli organi collegiali non esecutivi del Partito dovranno prevedere appositi criteri per tutelare la rappresentanza di eventuali minoranze interne.

Art. 13ter- Azioni positive per la parità di genere

Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, sono stabilite azioni positive per la promozione della parità di genere negli organismi collegiali del Partito e nella formazione delle liste per le elezioni di ogni ordine e grado.

CAPO II bis DEGLI ORGANI DEL PARTITO

Art. 13quater - ORGANI NAZIONALI

Sono organi nazionali del Partito:

- 1) Il Congresso Nazionale;
- 2) Il Consiglio Nazionale;
- 3) Il Presidente del Consiglio Nazionale;
- 4) Il Segretario Nazionale;
- 5) La Segreteria Nazionale;
- 6) La Direzione Nazionale;
- 7) Il Collegio Amministrativo Nazionale;
- 8) La Commissione Nazionale di Garanzia;

Art. 13quinquies - ORGANI FEDERALI

Sono organi federali del Partito:

- 1) Il Congresso di Federazione;
- 2) Il Coordinamento di Federazione;
- 3) Il Segretario di Federazione;
- 4) La Segreteria di federazione;
- 5) La Commissione federale di garanzia;

Art.13sexties - ORGANI DI SEZIONE

Sono organi sezionali del Partito:

- 1) Il Congresso di Sezione;
- 2) Il Coordinamento Cittadino;
- 3) Il Segretario di Sezione o Cittadino;
- 4) La Segreteria di Sezione o Cittadina.

CAPO III DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 14 - CONGRESSO NAZIONALE ORDINARIO

Il Congresso nazionale è l'istanza sovrana del Partito.

Il Congresso nazionale è formato:

- dal Presidente e dal Vicepresidente del Partito;
- dai relatori designati per il dibattito;
- dai delegati;
- dai consiglieri nazionali e dai membri della segreteria uscenti.

Nel Congresso hanno diritto di voto i soli delegati.

Art. 15 - POTERI DEL CONGRESSO

Il Congresso nazionale:

- a) elegge il Presidente e il Vicepresidente del Partito;
- b) elegge il Segretario Nazionale;
- c) elegge il Consiglio nazionale;
- d) valuta le compatibilità con altri partiti e movimenti al fine dell'instaurarsi di rapporti organici di tipo confederativo;
- e) delibera sulle modifiche statutarie e sui regolamenti di attuazione;
- f) delibera sulle linee politiche in base a documenti di cui i delegati devono essere portatori;
- g) delibera sugli argomenti sottoposti al suo giudizio dagli organi di partito;
- h) delibera sullo scioglimento del Partito;

Le deliberazioni vanno assunte, di norma, a maggioranza dei votanti.

Le proposte di modifiche statutarie si intendono approvate se ottengono il consenso di almeno 3/5 dei votanti, ed entrano in vigore il giorno successivo alla loro approvazione.

L'instaurazione di rapporti organici di tipo confederativo è decisa con una maggioranza pari ai 2/3 degli aventi diritto al voto.

Lo scioglimento del Partito o la sua confluenza in altra organizzazione, deve essere deciso con una maggioranza pari ai 4/5 degli aventi diritto al voto. Nel caso non venga raggiunta tale maggioranza possono essere eletti dal Congresso solo coloro che abbiano votato contro lo scioglimento.

CAPO III DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 16 - CONVOCAZIONE DEL CONGRESSO

Il Congresso nazionale ordinario viene convocato dal Presidente del Partito ogni tre anni con comunicazione scritta a tutte le strutture organizzative e alle formazioni federate o aderenti al Partito almeno 6 mesi prima della data di scadenza.

Il Congresso si svolge con le modalità stabilite dal regolamento.

Ogni Federazione ha diritto ad un numero di delegati proporzionale alla media dei voti riportati dalle liste o candidati del Partito nel territorio di competenza nelle ultime votazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, della Camera dei deputati, del Senato, dell'Assemblea legislativa sarda e delle Amministrazioni provinciali. Qualora tali votazioni non si tengano o vengano trasformate in elezioni di secondo livello, potrà essere utilizzato l'ultimo dato disponibile purché non anteriore a 10 anni dalla data di svolgimento del Congresso.

Il regolamento stabilisce le modalità di partecipazione al Congresso delle sezioni costituite al di fuori della Sardegna.

Art. 17 - CONGRESSO STRAORDINARIO

Ogni qual volta la situazione politica generale o quella interna al Partito lo renda necessario, su specifica richiesta del Consiglio nazionale, ovvero della maggioranza delle federazioni o delle sezioni, espressa con delibera assembleare, è convocato il Congresso straordinario.

Il Congresso straordinario si svolge con le procedure stabilite per il Congresso ordinario, in quanto compatibili, ma con tempi di convocazione più brevi.

I poteri del Congresso straordinario sono limitati agli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 18 - REFERENDUM

Su richiesta del Consiglio Nazionale o della maggioranza delle Federazioni o delle sezioni, espressa con delibera assembleare, gli iscritti sono convocati a referendum per decidere questioni di generale interesse politico o organizzativo secondo le norme di cui all'apposito regolamento.

Le decisioni assunte attraverso i referendum sono vincolanti per il Partito fino al successivo Congresso.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Art. 20 - IL SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale rappresenta politicamente e legalmente il Partito Sardo d'Azione di fronte a terzi. Il Segretario Nazionale è altresì autorizzato a presentare querele, attivare giudizi e resistere in sede civile e penale e svolgere ogni e qualsivoglia attività, che lo stesso riterrà utile, in favore del Partito avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale.

Il Segretario Nazionale, ai soli fini statutari, elegge domicilio legale presso la sede di cui all'art. 5bis del presente Statuto.

Il Segretario Nazionale:

- a) ha funzioni di coordinamento e sovrintendenza nei confronti di tutti gli organi del Partito Sardo d'Azione;
- b) esegue e coordina le direttive del Congresso Nazionale dando attuazione alla linea politica e programmatica del Partito Sardo d'Azione;
- c) convoca e presiede la Direzione Nazionale e la Segreteria Nazionale, ne coordina le attività ed esegue i deliberati, anche delegando ad altro componente;
- d) esprime parere vincolante sulle candidature alle cariche elettive esterne di ogni ordine e grado;
- e) su deliberazione della Direzione Nazionale, egli può delegare altri membri della Segreteria o della Direzione stessa a compiti specifici, anche di rappresentanza legale.
- f) ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria del Partito Sardo d'Azione, ove non attribuiti ad altri organi.

Il Segretario Nazionale dura in carica 3 (tre) anni. Egli nomina e revoca fino a 6 (sei) componenti della Segreteria Nazionale, scegliendoli tra gli iscritti con un'anzianità di militanza non inferiore a 3(tre) anni.

In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Nazionale, il Consiglio Nazionale nomina a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Segretario Nazionale pro tempore fino al successivo Congresso Nazionale, che dovrà comunque tenersi entro 120 (centoventi) giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario Nazionale oppure entro un termine diverso definito dal Consiglio Nazionale stesso a maggioranza qualificata dei 2/3.

Il Segretario Nazionale è eletto dal Congresso Nazionale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, tra i sardisti iscritti che abbiano un'anzianità di militanza di almeno 7 (sette) anni consecutivi. Tale requisito può essere derogato in caso di votazione unanime del Congresso fino al minimo di 3 (tre) anni consecutivi.

Ciascuna proposta di candidatura alla carica di Segretario Nazionale deve essere collegata ad una Tesi congressuale e sostenuta da almeno 80 sottoscrizioni di delegati del Congresso Nazionale.

La maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti aventi diritto di voto del Consiglio Nazionale, può in ogni tempo sfiduciare il Segretario in carica mediante l'approvazione di una mozione contenente il nome del nuovo segretario.

Il Segretario Nazionale esprime in ogni circostanza le linee politiche elaborate e decise dal Congresso, organizza le principali attività di Partito, avvalendosi della collaborazione delle strutture territoriali interessate.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Art. 21 - LA SEGRETERIA POLITICA

Il Segretario Nazionale, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Sardisti con almeno tre anni di militanza, fino a sei componenti della Segreteria Nazionale con i seguenti incarichi:

- a) un Segretario Amministrativo Nazionale;
- b) fino a tre Vicesegretari, di cui uno con funzioni vicarie;
- c) un Responsabile Organizzativo Nazionale;
- d) un Responsabile degli affari esteri, che sarà anche rappresentante del Partito in seno all'ALE;

L'avvenuta nomina, o revoca, verrà comunicata al Consiglio Nazionale.

Costoro costituiscono, con il Segretario Nazionale, la Segreteria Politica del Partito.

Art. 22 - IL COLLEGIO AMMINISTRATIVO NAZIONALE

La gestione amministrativa ed economico-finanziaria del Partito Sardo d'Azione spetta al Collegio Amministrativo Nazionale, costituito da un unico membro oppure da 3 (tre) membri. I componenti sono nominati dal Segretario Nazionale tra i sardisti con un'anzianità minima di militanza di 5 (cinque) anni, in possesso della qualifica di dottore commercialista regolarmente iscritto all'albo professionale.

Il Collegio Amministrativo Nazionale può essere revocato in ogni momento dal Segretario Nazionale.

Nel caso in cui il Collegio sia costituito da 3 (tre) membri, il Segretario Amministrativo Nazionale ne assume la presidenza ed i poteri di convocazione e di direzione dei lavori. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

Il Collegio Amministrativo Nazionale gestisce il patrimonio del Partito Sardo d'Azione e, nel rispetto delle linee guida assunte dalla Segreteria Nazionale e dal Consiglio Nazionale, decide:

- a) l'ammontare della spesa per le campagne elettorali;
- b) l'eventuale erogazione di contributi a favore di una o più Federazioni e/o Sezioni.

Al Collegio Amministrativo Nazionale spetta inoltre:

- a) l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali, nonché le richieste di fidejussioni, sul territorio dell'Unione Europea ed investimenti non speculativi;
- b) la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere;
- c) la sottoscrizione di mandati di pagamento;
- d) l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale;
- e) la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;
- f) la riscossione di somme a qualunque titolo spettanti al Partito Sardo d'Azione, ad esclusione del finanziamento pubblico ai partiti, dei rimborsi elettorali e delle risorse conseguenti alla ripartizione del fondo previsto dalle leggi in materia di contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici, la cui riscossione spetta al Segretario Nazionale;
- g) la gestione della contabilità del Partito, la tenuta dei libri contabili, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;

CAPO IV ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

h) ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge.

Le operazioni che determinano una spesa di importo superiore a quello stabilito dal Consiglio Nazionale devono essere autorizzate congiuntamente dai tre membri del Collegio Amministrativo Nazionale. Nel caso in cui il Collegio sia costituito da un unico membro, le operazioni predette devono essere autorizzate congiuntamente dal Segretario Nazionale e dal Segretario Amministrativo Nazionale.

Il Collegio Amministrativo Nazionale controlla l'intero iter amministrativo e può accedere a tal fine alla documentazione bancaria e contabile delle Federazioni, dalle quali riceve semestralmente una rendicontazione sull'utilizzo dei fondi erogati dal Partito in particolare e su tutta la gestione.

Può inoltre richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario.

Il Segretario Amministrativo Nazionale rilascerà apposita delega ai Segretari Amministrativi Federali, per stipulare e sottoscrivere, limitatamente alle rispettive sedi del Partito, contratti di locazione immobiliare, contratti di locazione finanziaria, di lavoro, d'opera, di somministrazione, di fornitura e di apertura di conti correnti presso la banca indicata dal delegante, senza possibilità di scoperto.

L'esercizio finanziario annuale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio consuntivo deve essere predisposto entro novanta giorni dalla data di chiusura dell'esercizio finanziario e deve essere approvato dal Consiglio Nazionale, entro i quindici giorni successivi. Il Consiglio Nazionale, approvato il bilancio consuntivo, delega il Segretario Amministrativo Nazionale alla sua pubblicazione ed a tutti gli adempimenti connessi e conseguenti a termini di legge. Il bilancio preventivo deve essere predisposto entro il 20 dicembre di ogni anno, sulla base delle direttive del Consiglio Nazionale. Per gravi e comprovati motivi, il Consiglio Nazionale potrà consentire una proroga dei suddetti termini. Il bilancio preventivo verrà approvato unitamente al bilancio consuntivo. Nel corso dell'anno, il Consiglio Nazionale potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti, sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo. I membri del Collegio Amministrativo Nazionale possono, in ogni momento, effettuare congiuntamente ispezioni e controlli amministrativi e contabili, relativamente a qualunque articolazione del Partito. Qualora l'esito delle ispezioni e dei controlli rilevi gravi irregolarità, il Consiglio Nazionale può deliberare la sospensione delle erogazioni, senza esclusione e, qualora applicabili, delle sanzioni disciplinari. Il Consiglio Nazionale entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto dovrà emanare un regolamento interno di contabilità ai fini della uniformazione della tenuta contabile a livello federale, centrale e periferico.

Le federazioni e le sezioni hanno completa autonomia patrimoniale e finanziaria.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Art. 23 - DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione nazionale è l'organo esecutivo dei deliberati del Congresso e del Consiglio nazionale. Non può deliberare, neanche in via d'urgenza, su materie di esclusiva competenza dello stesso Consiglio Nazionale.

Per il raggiungimento degli scopi prefissati può istituire commissioni di studio, di lavoro o di inchiesta, da comporsi tra i Sardisti militanti o con l'ausilio di tecnici esterni.

La Direzione nazionale viene eletta dal Consiglio nazionale sulla base di liste contenenti 8 candidati ed almeno 20 sottoscrittori.

La votazione avviene a scrutinio segreto, senza indicazione di preferenze, col sistema proporzionale puro. I candidati sono eletti secondo l'ordine di collocazione nella lista.

Di tutte le riunioni della Direzione nazionale deve essere redatto verbale scritto, riportante data e luogo della riunione, elenco dei presenti, delibere adottate e sunto della discussione. Tutto ciò verrà messo a disposizione per la consultazione da parte dei Sardisti presso la sede del Partito.

Della Direzione nazionale fanno parte:

- il Presidente e il Vicepresidente del Partito;
- il Segretario Nazionale;
- i Vicesegretari;
- il Responsabile Organizzativo Nazionale;
- il Segretario Amministrativo Nazionale;
- il Responsabile degli Affari Esteri;
- gli otto componenti eletti in Consiglio Nazionale;

Possono partecipare senza diritto di voto:

- i Segretari delle Federazioni;
- il Capogruppo nel Consiglio Regionale e gli eletti nel Parlamento italiano ed Europeo;

Le decisioni della Direzione, per essere valide, devono ottenere il consenso della maggioranza semplice, purché presente il numero legale.

La Direzione Nazionale può comminare la sospensione cautelare dell'iscritto nei casi di cui all'art. 10, comma 4 del presente Statuto.

In caso di comprovata inattività propone alla Commissione nazionale di garanzia il commissariamento delle strutture federali.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Art. 24 - IL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è l'organo di elaborazione e definizione delle linee politiche generali e settoriali del Partito nel triennio tra i due Congressi e nel rispetto delle decisioni assunte dal Congresso

Viene eletto dal Congresso Nazionale con le modalità indicate dal regolamento congressuale.

Il Consiglio Nazionale è composto:

- dal Presidente del Partito che lo convoca e lo presiede;
- dal Vicepresidente;
- dal Segretario Nazionale;
- dal Segretario Amministrativo Nazionale;
- dal Responsabile degli Affari Esteri;
- da 71 componenti eletti dal Congresso Nazionale;
- dai Segretari o dai Commissari delle Federazioni Distrettuali;

Fanno inoltre parte del Consiglio Nazionale, in qualità di membri di diritto e concorrono alla formazione del quorum per la maggioranza assoluta o qualificata solo se presenti:

- i componenti in carica delle Assemblee legislative sarda, italiana ed europea, i Presidenti della Regione, del Consiglio Regionale e delle Amministrazioni Provinciali, in regola con il tesseramento per l'anno in corso;
- 7 componenti nominati dal Consiglio nazionale tra personalità di riconosciuto prestigio, anche non tesserati;

Partecipano ai lavori del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i membri nominati della Segreteria Nazionale.

Il consiglio Nazionale elegge al suo interno, con metodo proporzionale, un ufficio di Presidenza di almeno tre membri.

Il Consiglio Nazionale viene convocato su iniziativa del Presidente, su richiesta del Segretario nazionale o su istanza sottoscritta da almeno 1/5 dei consiglieri.

Il Consiglio Nazionale delibera validamente a maggioranza semplice, ove non altrimenti previsto dallo Statuto, e con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta.

Con apposita delibera, il Consiglio Nazionale può estendere la partecipazione alle sue riunioni, in forma occasionale o continuativa ed in veste di uditori, senza diritto di voto, anche ad altri appartenenti al Partito, od a sue strutture collaterali, direttamente od indirettamente interessati agli argomenti in discussione, oppure a tecnici, per la trattazione di argomenti specifici. Con nuova delibera la partecipazione continuativa può essere revocata in ogni momento.

Le norme di funzionamento del Consiglio Nazionale sono stabilite nell'apposito regolamento.

CAPO IV ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

Art. 25 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

È di competenza del Consiglio Nazionale:

1. approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Partito;
2. deliberare su tutte le questioni rilevanti e di interesse generale del Partito, non esplicitamente riservate ad altri organi;
3. deliberare in ordine alla decadenza dei suoi componenti;
4. approvare, modificare ed integrare, i regolamenti anche se approvati dal Congresso Nazionale;
5. stabilire le quote associative e la loro ripartizione;
6. verificare l'adozione e l'attuazione delle sue delibere da parte delle Federazioni Distrettuali;
7. vigilare sull'osservanza dello Statuto e sul comportamento politico delle Sezioni;

Al Consiglio Nazionale sono attribuiti i poteri di straordinaria amministrazione del Partito, che lo Statuto non attribuisca ad altri organi. Con maggioranza assoluta degli aventi diritto, calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta, può delegare i propri poteri e le proprie attribuzioni ad altri organi o strutture del Partito.

Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio Nazionale comportano la convocazione automatica entro 120 giorni del Congresso straordinario; in questo caso, i termini di convocazione di tutte le Assemblee necessarie ad eleggere i delegati di tutti i livelli organizzativi, verranno dimezzati.

I poteri e le competenze del Consiglio Nazionale vengono, per questo periodo di tempo, assunte dal Presidente del Partito. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Nazionale non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art. 27 - DECADENZA DEGLI INCARICHI DI PARTITO

La decadenza dalle cariche di Partito a livello nazionale, distrettuale o sezionale, avviene:

- per dimissioni;
- per provvedimenti disciplinari comportanti inibizione temporanea o definitiva a ricoprire cariche;
- per non aver partecipato per 3 volte consecutive a riunioni dell'organo collegiale senza gravi e giustificati motivi.

L'assenza è comunque ingiustificata se non viene giustificata per iscritto entro la seduta successiva.

In caso di decadenza da organi collegiali, il decaduto è surrogato dal primo dei non eletti nella stessa lista.

CAPO V

ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 27 - LA SEZIONE

La sezione è l'unità di base dell'organizzazione. Compito della sezione è quello di elaborare e organizzare nella comunità le iniziative sociali e culturali per l'attuazione della linea politica del Partito. Definisce inoltre le liste elettorali comunali.

La Sezione concorre alla definizione della politica generale del Partito.

La Sezione è costituita da almeno 10 iscritti nei centri con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti e da almeno 30 iscritti nei centri con popolazione superiore ai 15 mila.

La maggioranza degli iscritti della sezione deve risiedere nel territorio di competenza.

Il Coordinamento Distrettuale affida ad un commissario ad acta o a un comitato spontaneo di almeno tre persone, anche non iscritte, che ne facciano richiesta, la possibilità di costituire una sezione. In caso di diniego, il comitato spontaneo ha diritto di fare ricorso alla Direzione nazionale che, sentite le parti, decide.

Il tentativo di costituzione deve concludersi entro sessanta giorni dall'incarico con la convocazione di una assemblea costituente.

Nei centri con popolazione superiore ai 15 mila abitanti possono essere costituite più sezioni in ragione di una migliore organizzazione territoriale cittadina.

Le Sezioni presenti in un comune creano un coordinamento che delibera nelle materie di comune competenza.

Detto coordinamento sarà composto da una quota paritetica nominata da ciascuna Sezione e dalla restante parte eletta in ragione proporzionale da una assemblea generale di tutti gli iscritti del Comune.

Il Coordinamento Comunale elegge al suo interno il Segretario cittadino.

Le norme attuative per la costituzione e il funzionamento delle sezioni e dei coordinamenti comunali saranno previste da apposito regolamento.

Art. 28 - IL NUCLEO

Nei centri con popolazione inferiore ai 15 mila abitanti dove non si raggiunga il numero minimo di iscritti necessari per la nascita di una Sezione, può essere costituito un Nucleo che abbia almeno tre iscritti.

Il Nucleo ha gli stessi compiti politici e segue le stesse procedure costitutive e operative della Sezione.

Per il Congresso di Federazione e per l'elezione dei delegati al Congresso Nazionale il Nucleo esprime una rappresentanza pari al numero dei voti congressuali assegnati al Comune di appartenenza diviso per dieci e moltiplicato per il numero degli iscritti.

Nomina un rappresentante, senza diritto di voto, nel Coordinamento di Federazione.

È vietata la costituzione di Nuclei nei comuni dove è già presente una Sezione e in quelli con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

In ogni Comune si può costituire un solo Nucleo.

CAPO V ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 28 bis - MOVIMENTI SARDISTI

I sardisti iscritti, con l'eventuale partecipazione di simpatizzanti, possono costituire movimenti, associazioni o altre forme di aggregazione che abbiano particolari finalità di intervento nella società, in specie nei settori tradizionalmente vicini alla linea programmatica del Partito quali la promozione della lingua, della storia, della cultura e della musica sarda; il volontariato in ogni forma; la tutela sociale, economica e legale dei lavoratori, dei pensionati e dei meno abbienti in genere; la protezione dei diritti dei Soggetti citati nell'art. 4 del presente Statuto.

I regolamenti prevedono le forme di loro possibile partecipazione alla vita del Partito.

Art. 30 - STRUTTURE DI FEDERAZIONE

La Sardegna è suddivisa in 8 (otto) distretti territoriali omogenei, corrispondenti alle circoscrizioni per l'elezione del Consiglio Regionale della Sardegna alla data del 01.01.2018 e precisamente:

- a) Cagliari
- b) Carbonia-Iglesias (o Sulcis)
- c) Nuoro
- d) Ogliastra
- e) Olbia-Tempio (o Gallura)
- f) Oristano
- g) Sassari
- h) Villacidro-Sanluri (o Medio Campidano)

Le sezioni costituite in ciascun distretto territoriale omogeneo, formano la Federazione Territoriale.

Le attività della Federazione vengono organizzate e gestite da un Coordinamento eletto dal Congresso di Federazione.

Il Coordinamento della Federazione elegge al proprio interno il Segretario della Federazione e il Segretario amministrativo Federale.

Il Segretario di Federazione, per l'esercizio delle sue funzioni, nomina ed eventualmente revoca, fra i Sardisti militanti:

- a) Il Vicesegretario Vicario
 - b) il Responsabile Organizzativo Federale;
 - c) il Responsabile per il coordinamento delle Sezioni provinciali;
- i quali costituiscono, con il Segretario Federale e il Segretario Amministrativo Federale, la Segreteria Politica della Federazione.

Il Coordinamento di Federazione viene eletto dal Congresso della Federazione che si terrà ogni 3 anni secondo le modalità disciplinate con regolamento dal Consiglio nazionale. Al Coordinamento di Federazione si applicano, in quanto compatibili, le norme di funzionamento previste per il Consiglio e La Segreteria Nazionali.

CAPO V ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 30 – COMPETENZE DEL COORDINAMENTO DI FEDERAZIONE

Il Coordinamento di Federazione elabora la concreta applicazione delle linee politiche del Partito ed è competente:

- dell'organizzazione dell'attività nel territorio sulla base di propri programmi e delle linee politiche del Partito;
- della diffusione dell'informazione relativa alle attività di Partito ad ogni livello;
- della designazione di propri candidati in occasione di competizioni elettorali;
- della proposta di candidati a ricoprire incarichi negli organismi amministrativi di propria competenza territoriale.

Per un efficace azione nel territorio il Coordinamento di federazione dovrà dotarsi di una sede idonea ad ospitare le attività di Partito e di mezzi atti a garantire la tempestiva circolazione delle informazioni tra le strutture di base.

Art. 32 – DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE

In casi di particolare gravità o di palese malfunzionamento gli organismi di base possono essere sciolti dalla Direzione Nazionale ovvero può essere nominato dalla Federazione un Commissario il cui mandato non può essere superiore ai 6 mesi, prorogabili una sola volta per ulteriori 3 mesi.

Il provvedimento di scioglimento e la proroga di commissariamento sono motivatamente deliberati.

Contro lo scioglimento della sezione è ammesso il ricorso alla Commissione nazionale di garanzia.

Contro il commissariamento della sezione è ammesso il ricorso alla Commissione federale di garanzia.

Entro il periodo stabilito per la sua gestione, il Commissario deve assolvere ai compiti previsti dal mandato dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

In caso di comprovata inattività, la Direzione Nazionale propone alla Commissione nazionale di garanzia il commissariamento delle strutture federali, nei limiti e per i tempi su indicati.

Contro il commissariamento della struttura federale è ammesso ricorso al Consiglio nazionale.

CAPO VI ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 32 - COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA

La Commissione nazionale di garanzia viene eletta dal Consiglio nazionale con voto singolo sui candidati.

I componenti devono essere scelti tra personalità politicamente qualificate, competenti in problemi giuridici e amministrativi.

Essa è composta di 9 membri.

L'incarico di componente della Commissione nazionale di garanzia è incompatibile con qualsiasi altro incarico di Partito.

La Commissione nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente che assume la piena responsabilità per il funzionamento della Commissione stessa.

La Commissione nazionale di garanzia ha competenza sulle questioni disciplinari e per le altre materie previste nel presente Statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei componenti.

Nei procedimenti disciplinari il collegio è formato da tre membri estratti dal Presidente escludendo i componenti appartenenti alla stessa federazione degli incolpati.

Le decisioni adottate dalla Commissione nazionale di garanzia sono inappellabili ed hanno effetto immediato

La Commissione Nazionale di Garanzia è competente per i procedimenti disciplinari riguardanti i membri del Consiglio Nazionale e degli altri organi nazionali ed i procedimenti connessi.

La Commissione Nazionale è organo di appello contro le decisioni delle commissioni federali.

Art. 33 - COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

Le Commissioni federali di garanzia hanno funzioni analoghe a quelle della Commissione nazionale, limitatamente al territorio delle federazioni ed ai provvedimenti disciplinari la cui competenza non appartenga alla Commissione Nazionale.

Le Commissioni federali di garanzia sono composte da 5 membri che eleggono, al loro interno, un Presidente.

Per le deliberazioni e la validità delle riunioni delle Commissioni federali di garanzia valgono le stesse norme previste dall'articolo precedente.

Nei procedimenti disciplinari il collegio è formato da tre membri estratti dal Presidente escludendo i componenti appartenenti alla stessa sezione degli incolpati.

ART. 34bis - REGOLAMENTO SULLE MISURE SANZIONATORIE E SUI RELATIVI PROCEDIMENTI

Il Consiglio Nazionale approva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, il Regolamento sulle misure sanzionatorie e sui relativi procedimenti garantendo il diritto di difesa degli incolpati, il principio del contraddittorio e il diritto al riesame in seconda istanza delle misure afflittive.

CAPO VI ORGANISMI DI CONTROLLO

Art. 34 - ORGANO NAZIONALE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE

L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione è composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale.

L'Organo elegge tra i propri membri effettivi il Presidente.

I membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione durano in carica per 3 (tre) esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi.

I membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione devono essere dotati di idonei requisiti di professionalità e almeno un membro tra quelli effettivi ed uno tra quelli supplenti deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili. Il compenso è determinato dal Segretario Nazionale all'atto della nomina.

L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione vigila in conformità alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con mezzi di telecomunicazione. Interviene alle riunioni del Congresso Nazionale, del Consiglio Nazionale e del Comitato Amministrativo Nazionale, nei casi in cui riceva la relativa convocazione.

L'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione presenta una propria relazione annuale che è allegata al rendiconto del Partito Sardo d'Azione.

I membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione non possono rivestire altre cariche all'interno del Partito Sardo d'Azione.

Non possono essere nominati membri dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione coloro che rivestono cariche nel Partito Sardo d'Azione

Il Consiglio Nazionale vigila sul rispetto di tali requisiti.

Art. 35 - Il Responsabile del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento dei dati personali assicura il rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali in possesso del Partito Sardo d'Azione e delle sue articolazioni territoriali, in particolare con riferimento a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03, c.d. Codice della Privacy, e dalle relative delibere.

CAPO VII

PATRIMONIO, CONTABILITA' E CONTROLLO

Art. 36. Patrimonio del PSd'Az

Il Partito Sardo d'Azione non persegue fini di lucro. Tutto quanto è nella libera disponibilità e godimento del PSd'Az costituisce il suo patrimonio.

Art. 37. Entrate

Le entrate del Partito sono costituite:

- a) dall'incasso derivante da manifestazioni o partecipazioni a livello nazionale;
- b) da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Partito;
- c) dal contributo dello Stato e dai rimborsi elettorali a norma di legge, fatta salva rinuncia o diversa deliberazione del Consiglio Nazionale che ne determina la suddivisione;
- d) dal contributo volontario dei rappresentanti in organismi elettivi ed enti;
- e) da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge;
- f) da contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Le risorse sono utilizzate secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, salvo quando la destinazione o la distribuzione sono imposte dalla legge.

Art. 38 - Uscite

Le spese del Partito sono le seguenti:

- a) spese generali del PSd'Az;
- b) apporti che il Comitato Amministrativo Nazionale delibera di destinare alle Federazioni e/o Sezioni;
- c) spese per il personale;
- d) spese per la stampa, per le attività di informazione, di propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualunque altro strumento di comunicazione;
- e) spese per le campagne elettorali;
- f) sovvenzioni a sostegno di altri movimenti autonomisti;
- g) spese connesse alle finalità di cui agli artt. 1, 2, 3 e 4 del presente Statuto con riferimento alla promozione dell'identità sarda a mezzo di iniziative politiche, culturali, educative, sportive e artistiche;
- h) spese per promuovere la parità dei generi nella partecipazione alla politica;
- i) spese per Scuole Quadri e per la formazione politica dei militanti;
- j) spese per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni;
- k) spese per finalità sociali;
- l) altre spese che si rendono necessarie.

CAPO VII PATRIMONIO, CONTABILITA' E CONTROLLO

Art. 39- Rendiconto del PSd'Az

Il Comitato Amministrativo Nazionale predispone nei termini di legge il rendiconto d'esercizio del Partito Sardo d'Azione in conformità alla disciplina legale applicabile e lo trasmette al Consiglio Nazionale.

Il Consiglio Nazionale approva il rendiconto predisposto dal Comitato Amministrativo Nazionale.

Il Consiglio Nazionale emana e pubblica sul sito internet della PSd'Az un regolamento interno di contabilità ai fini dell'uniformazione della tenuta contabile.

Il Partito Sardo d'Azione assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilità anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità e interoperabilità. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet del Partito sono pubblicati lo Statuto, il Rendiconto di Esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla Nota Integrativa, la Relazione dell'Organo Nazionale di Controllo sull'Amministrazione e della Società di Revisione, il Verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio Nazionale, nonché ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale.

Art. 40- Garanzia di Trasparenza e Controllo contabile

Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella propria gestione contabile e finanziaria, il Segretario Nazionale del PSd'Az, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 13, si avvale di una società di revisione iscritta nell'Albo Speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ai sensi della disciplina vigente o nel registro di cui all'art. 2, d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Alla società di revisione è affidato il controllo periodico della gestione contabile e finanziaria del Partito Sardo d'Azione. Essa esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio del Partito Sardo d'Azione, secondo quanto previsto dalla disciplina applicabile.

CAPO VIII NORME FINALI

ART. 41 - MODALITA' DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature del partito per le elezioni al Parlamento Europeo, al Senato della Repubblica, alla Camera dei Deputati, al Consiglio Regionale della Sardegna e nei Comuni vengono definite mediante procedure valutative disciplinate da un apposito regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale, che dovranno garantire trasparenza, parità di accesso ed un'equa rappresentanza di genere in conformità ai principi dell'ordinamento giuridico vigente.

Art. 42 - REGOLAMENTI

La vita del Partito nei suoi aspetti fondamentali è regolata, oltre che dal presente Statuto, dai regolamenti.

I regolamenti sono adottati dal Consiglio Nazionale a maggioranza dei componenti calcolata tra gli aventi diritto al voto e i membri di diritto presenti alla seduta.

Sono obbligatori i regolamenti nelle seguenti materie:

- a) Iscrizioni e tesseramento;
- b) funzionamento degli organi deliberativi ed esecutivi;
- c) patrimonio, finanza e contabilità;
- d) congressi;
- e) disciplina, misure sanzionatorie e relativi procedimenti;
- f) criteri di tutela delle minoranze e della loro rappresentanza negli organi collegiali non esecutivi;
- g) azioni positive per la parità di genere;
- h) designazione dei candidati alle elezioni e a cariche pubbliche;
- i) referendum;
- j) organizzazione delle federazioni, delle sezioni e dei loro organismi di coordinamento;

I regolamenti di attuazione devono essere approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.

È altresì adottato un Codice etico e comportamentale dei Sardisti iscritti e di coloro che ricoprono cariche istituzionali o che rappresentino il Partito in qualsiasi consesso.

ART. 43 - CRITERI INTERPRETATIVI

In caso di dubbi interpretativi la Commissione Nazionale di Garanzia farà riferimento:

- A) All'interpretazione logica e letterale delle norme;
- B) All'interpretazione delle norme statutarie la più aperta e compatibile con l'ideologia sardista;
- C) All'applicazione di procedimenti strettamente analogici;
- D) Al diritto consuetudinario del popolo sardo.



Partidu Sardu
Partito Sardo d'Azione

1921 Cent'Annos 2021

100

www.psdaz.it